



COMUNE DI BONDO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. con il termine «canone», utilizzato negli articoli seguenti, il corrispettivo in denaro che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
2. per «concessione», l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee; nel caso di mercati e fiere è consentita l'occupazione mediante l'operazione di "spunta", ossia di individuazione dell'operatore commerciale in loco;
3. per «occupazione» o «occupare», la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
4. per «Regolamento», il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
5. per «suolo pubblico» o «spazio pubblico», le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II

OCCUPAZIONI

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai Regolamenti comunali per il funzionamento dei mercati ambulanti, polizia urbana ed edilizio sono abrogate dal presente Regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.

Art. 4 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che, indipendentemente dalla durata, sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.

Art. 5 - Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato o revocato ai sensi degli artt. 14 e 18 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva:
 - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata, il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
 - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata, il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle regolarmente concesse, salvo il pagamento delle sanzioni.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvederà ad accettare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente Regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune di Bondo e dalle norme sul procedimento amministrativo.

Art. 8 - Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal competente ufficio su domanda dell'interessato, salvo quanto disposto dall'art. 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per l'occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, come definita dall'art. 17 del D.P.G.P. 18.12.2000 n. 32-50.
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda in carta resa legale, indirizzata al Comune.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
 5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
 6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 9 - Istruttoria

1. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei Regolamenti, piani e programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
2. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
3. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 10 - Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile dell'ufficio competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
 - deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
 - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
 3. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 11 - Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo, i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste con riferimento alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - gli elementi identificativi della concessione;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
 - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso, in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui, arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione, nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'art. 28, comma 4. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Art. 14 - Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modifica, danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Art. 15 - Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o, nel caso di impossibilità sopravvenuta, da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione, mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato. Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza. Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale, restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 11, comma 4.

Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - danni alle proprietà comunali;
 - violazione del disposto di cui all'art. 10, comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5 comma 3 lettera a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal responsabile dell'ufficio che ha rilasciato la concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

5. La concessione si estingue:

- per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

Art. 17 - Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non da diritto ad alcun rimborso.

Art. 18 - Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 19 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Art. 20 - Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico, irrillevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di benefici economici ritraibili dalla stessa e quindi:
 - a. occupazioni effettuate da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, nonché da parte di enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 17;
 - b. occupazioni con tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c. occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - d. occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei Regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- e. occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f. occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
- g. occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- h. occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- i. occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili;
- j. occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture dell'acquedotto comunale o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, comprese le tubazioni per allacciamenti alla rete del gas metano;
- k. passi carrabili;
- l. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- m. occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, semprechè l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- n. occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune o effettuate da soggetti quali Associazioni Pro Loco o associazioni locali senza scopo di lucro per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese o effettua interventi contributivi;
- o. occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale;
- p. occupazioni a carattere puramente ornamentale, purché non delimitino spazi di servizio;
- q. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, assistenziali, sociali od umanitarie, ricreative, di cultura e ricerca scientifica, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- r. occupazioni temporanee per manifestazioni di carattere religioso;
- s. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, ecc. in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- t. occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente;
- u. occupazioni con lucernari, pozzetti ispezione, chiusini e bocche di lupo, ove sia garantita la completa utilizzazione pubblica del bene.

Art. 21 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento o nel caso di pluralità di occupanti di fatto il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 22 - Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente con atto della Giunta comunale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 23 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, comprendendo nella prima categoria quelle ubicate all'interno del centro abitato come delimitato nell'elaborato cartografico allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 68 di data 24.06.1993 e nella seconda categoria quelle ubicate all'esterno dello stesso.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Art. 24 - Determinazione delle misure di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I [^] categoria	II [^] categoria
<u>€ 0,20</u>	<u>€ 0,18</u>

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

- per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I [^] categoria	II [^] categoria
<u>€ 8,00</u>	<u>€ 6,00</u>

Art. 25 - Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 24 del presente Regolamento.
2. Il coefficiente di cui al comma precedente, come determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore ad 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazione ordinaria – spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Distributori di carburanti – tabacchi e simili	1
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Seggiovie e funivie	2
Chioschi	4
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	4
Varie con risvolto economico*	2
Impianti pubblicitari	4
Cavi, condutture ed impianti di proprietà di aziende erogatrici di pubblici servizi e di privati	Cat. 1 ^A - € 0,40 ** Cat. 2 ^A - € 0,30 **

* le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica

** per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie	1
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Circhi - spettacoli viaggianti	1
Cantieri – scavi	2
Mercati	2,5
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico *	4
Fiere e festeggiamenti	6

* le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

Art. 26 - Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 23, 24 e 25 sono indicate nell'apposito allegato A) al presente Regolamento.

Art . 27 - Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
 - *occupazioni permanenti:*
T x mq. o ml.
dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
 - *occupazioni temporanee:*
T x mq. o ml. x gg.
dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e gg. sono i giorni previsti in concessione, ovvero quelli di fatto occupati.
2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 26. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 26.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella minima prevista per le occupazioni permanenti per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione ridotta del 95 per cento calcolata in base alla lunghezza a metro lineare indipendentemente dalla natura del manufatto.
6. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee

soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

7. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.
9. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
10. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
11. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'art. 13, comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui all'art. 27, comma 5, tale versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione, salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 per i commercianti su aree pubbliche.

3. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4, comma 3, il canone viene corrisposto come segue:
 - mediante versamento posticipato da effettuarsi ogni sei mesi sulla base delle presenze;
 - per gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta, con pagamento in via immediata mediante versamento diretto prima dell'inizio delle operazioni di occupazione.
4. Così come previsto dall'art. 13, comma 5, per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4 comma 3 o 4 che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo.
5. Per importi superiori ad € 1.500,00.= il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che temporanee può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione.
6. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune oppure su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato «COMUNE DI BONDO - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP» con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Il pagamento potrà essere effettuato con altri sistemi di pagamento qualora venissero autorizzati dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 24, commi 39 e 40, della Legge del 27.12.1997, n. 449.
7. Il canone non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore o uguale ad € 10,00.=.

Art. 29 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del canone comunque dovuto in base al presente Regolamento.
2. Restano salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell'Amministrazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

5. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 del Codice Civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nella categoria dei debiti «portabili».

Art. 30 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 31 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.

Art. 32 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, provvede il responsabile dell'ufficio competente. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal Regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare. Per le occupazioni di cui all'art. 4, commi 3 o 4, ad esclusione di quelle relative ai posteggi isolati, per i quali non è prevista una graduatoria per l'assegnazione dello stesso posteggio in caso di assenza del titolare, è previsto in caso di accertamento dell'assenza il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo concesso.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 33 - Discipline transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 27, comma 5, del presente Regolamento, il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 46 e ss.mm.
3. E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze e di effettuare controlli nel territorio comunale.

Allegato A)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.
Occupazione ordinaria – spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	8,00	6,00
Distributori di carburanti - tabacchi e simili	1	8,00	6,00
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2	16,00	12,00
Seggovie e funivie	2	16,00	12,00
Chioschi	4	32,00	24,00
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	4	32,00	24,00
Varie con risvolto economico *	2	16,00	12,00
Impianti pubblicitari	4	32,00	24,00
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi **		0,40	0,30

* le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica

** per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.
Manifestazioni culturali - politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie	1	0,20	0,18
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	0,20	0,18
Circhi – spettacoli viaggianti	1	0,20	0,18
Cantieri – scavi	2	0,40	0,36
Mercati	2,5	0,50	0,45
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico *	4	0,80	0,72
Fiere e festeggiamenti	6	1,20	1,08

* le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni	pag. 3
Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento	pag. 3

Titolo II

OCCUPAZIONI

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 5
Art. 4 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 5
Art. 5 - Occupazioni abusive	pag. 6
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza	pag. 6

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 - Disposizioni generali in materia di procedimento	pag. 7
Art. 8 - Richiesta di occupazione	pag. 7
Art. 9 - Istruttoria	pag. 8
Art. 10 - Rilascio della concessione	pag. 8
Art. 11 - Cauzione	pag. 9
Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione	pag. 9
Art. 13 - Obblighi del concessionario	pag. 9
Art. 14 - Revoca, sospensione e modifica della concessione	pag. 10
Art. 15 - Rinuncia della concessione	pag. 10
Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 11
Art. 17 - Subentro nella concessione	pag. 12
Art. 18 - Rinnovo e proroga della concessione	pag. 12

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 19 - Oggetto del canone	pag. 13
Art. 20 - Casi di non applicabilità del canone.....	pag. 13
Art. 21 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.....	pag. 15
Art. 22 - Criteri di determinazione del canone	pag. 15
Art. 23 - Classificazione delle strade	pag. 15
Art. 24 - Determinazione delle misure di tariffa base.....	pag. 16
Art. 25 - Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione.....	pag. 16
Art. 26 - Tariffe.....	pag. 17
Art. 27 - Commissurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone	pag. 18
Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 19
Art. 29 - Sanzioni.....	pag. 20
Art. 30 - Contenzioso.....	pag. 21
Art. 31 - Riscossione coattiva	pag. 21
Art. 32 - Rimborsi.....	pag. 21
Art. 33 - Discipline transitorie e finali	pag. 22
Allegato A: tabelle occupazioni permanenti e temporanee.....	pag. 23

Il presente Regolamento, composto da n. 33 articoli, è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 marzo 2011 con deliberazione n. 3.

IL SINDACO
- *Giuseppe Bonenti* -

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
- *dott.ssa Elsa Masè* -

.....
